



*Acqua Service*

## ACQUE POTABILI NEL CONDOMINIO

Il d.lgs n. 31/2001, modificato dal d.lgs n. 27/2002, estende all'amministratore di condominio la responsabilità del controllo dell'igiene dell'acqua somministrata nel condominio dal punto di consegna da parte del gestore idrico pubblico fino al rubinetto.

L'art.5 comma 2 dispone: "Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto".

L'Amministratore viene, dunque, indicato come uno dei garanti della qualità delle acque, lungo tutta la rete idrica condominiale. Nella circolare ASL di Milano del 16 dicembre 2003, n. 10774 (la cui sostanza è poi stata avallata dal parere del Ministero della Sanità reso il 10/06/2004) viene sancito: "qualora vi sia motivo di ritenere che nella fase di trasporto dal contatore all'utenza le caratteristiche dell'acqua possano essere alterate, l'Amministratore non solo è tenuto a fare le verifiche del caso, ma soprattutto è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità".